

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

**Luglio-Agosto
2005**

Anno II
N. 7

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti dei mesi Luglio-Agosto 2005

18 luglio
Lunedì

- Versamento Iva mese giugno 2005
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

20 luglio
Mercoledì

- Elenchi Intra mese di giugno 2005

22 agosto
Lunedì

- Versamento Iva mese luglio 2005
- Versamento Iva relativa al II trimestre 2005
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Versamento della II rata fissa per il 2005 dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti

Sommario

- Pag. 1..... Scadenze del mese
- Pag. 2..... I nuovi obblighi delle imprese di costruzione
- Pag. 3..... Il contratto di collaborazione a progetto secondo le novità della Legge Biagi
- Pag. 4..... Contributi INPS 2005: artigiani e commercianti

FISCO PRATICO magazine

Luglio-Agosto 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

I nuovi obblighi delle imprese di costruzione

Premessa

Il D.Lgs. 122/05, **in vigore dal 21 luglio 2005**, prevede che il **costruttore**, all'atto della stipulazione (o in un momento precedente) di un contratto avente ad oggetto il **trasferimento non immediato della proprietà** o di altro diritto reale di godimento su un **immobile da costruire**, deve prestare, a pena di **nullità** ed a favore dell'acquirente, una **fideiussione** di importo corrispondente alle **somme riscosse o da riscuotere prima del trasferimento** del diritto.

Inoltre, il costruttore deve contrarre, a favore dell'acquirente e all'atto del trasferimento della proprietà, una polizza **assicurativa decennale** a copertura dei **danni materiali dell'immobile**, derivanti da **vizi e difetti dell'opera**, manifestatisi **successivamente** alla stipulazione del contratto definitivo.

Acquirente

Per **acquirente** si intende la **persona fisica** che si impegna all'acquisto o acquista un immobile da costruire ovvero stipula un contratto, compreso il leasing, che determini l'acquisto o il trasferimento non immediato, a proprio favore ovvero a favore di un **parente entro il primo grado**, della proprietà o di un altro diritto reali di godimento su un **immobile da costruire**. Si considera inoltre acquirente il soggetto che si obbliga nei confronti di una **cooperativa edilizia**, ancorché non socio della stessa, per ottenere l'**assegnazione in proprietà** ovvero l'acquisizione della titolarità di un altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della società.

Costruttore

Per **costruttore** si intende l'**imprenditore** o la **cooperativa edilizia** che promettono in vendita o che vendano un **immobile da costruire**, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che determini la cessione o il **trasferimento non immediato** in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire. La tutela è diretta nei confronti dell'**acquirente persona fisica** e, si ritiene, anche nei confronti di acquirenti che acquistano un immobile da destinare all'esercizio dell'attività.

Fideiussione

Il costruttore deve prestare all'acquirente, prima o contestualmente alla stipula del contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, una **fideiussione** rilasciata da una **banca**, un'**assicurazione** o un altro soggetto autorizzato. La fideiussione dovrà possedere i seguenti **requisiti**:

- deve essere **pari al 100%** delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo complessivamente riscosso o ancora da riscuotere prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento (cioè prima del rogito);
- deve **garantire**, in caso di crisi del costruttore, la **restituzione delle somme riscosse**, del valore di ogni altro corrispettivo, nonché degli interessi legali maturati fino al verificarsi di tale situazione;
- deve prevedere la **rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale** (costruttore), in modo da evitare che il fideiussore (la banca) sia tenuta a pagare solo dopo che il venditore abbia escusso infruttuosamente il debitore;
- cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento della proprietà o del diritto reale di godimento o dell'atto definitivo di assegnazione.

Assicurazione

Il costruttore è altresì obbligato a stipulare, a beneficio dell'acquirente, un'**assicurazione decennale** avente effetto dalla data di ultimazione dei lavori.

L'assicurazione, da consegnare all'acquirente al momento del trasferimento della proprietà, è finalizzata alla copertura dei **danni materiali e diretti all'immobile**, anche a terzi, che si manifestano dopo la stipula del contratto di compravendita o di assegnazione.

I danni possono essere causati da gravi difetti di costruzione dell'immobile, per vizio del suolo o per difetto della costruzione.

Decorrenza

Le norme sulla fideiussione e sull'assicurazione dell'immobile si applicano ai contratti riferiti agli immobili per i quali il **permesso di costruire** è stato **chiesto dopo il 21 luglio 2005**.

FISCO PRATICO

magazine

Luglio-Agosto 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Il contratto di collaborazione a progetto secondo le novità della Legge Biagi

Premessa

La Legge 30/03 (cd. "Legge Biagi") si propone principalmente di aumentare l'occupazione e promuovere un mercato del lavoro stabile e compatibile con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

Le novità proposte da tale provvedimento mirano inoltre ad impedire l'**utilizzo improprio o fraudolento** delle collaborazioni coordinate e continuative attraverso una nuova definizione della disciplina relativa al cd. "Lavoro a progetto".

Collaborazioni a progetto

Le collaborazioni coordinate e continuative, che ricadono sotto tale definizione devono "essere riconducibili ad uno o più **progetti specifici** o **programmi di lavoro** o **fasi di esso** determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa".

Progetto e programma di lavoro

Per **progetto** s'intende un'attività produttiva (connessa all'attività principale od accessoria dell'impresa) identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato **risultato finale** a cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Per **programma di lavoro** si intende un tipo di attività a cui è riconducibile un **risultato parziale** destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risultati parziali.

L'individuazione del progetto è di competenza del **committente**, nell'ambito del progetto o programma di lavoro; la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità è di competenza del collaboratore. Quest'ultimo, nel caso in cui operi all'interno del ciclo produttivo del committente, è tenuto a **coordinare la propria prestazione** con le esigenze organizzative di questi.

La **durata** del progetto o del programma di lavoro e le loro **caratteristiche** determinano inoltre la durata complessiva del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, che si estingue con la realizzazione del progetto-programma stesso. È **possibile rinnovare** il medesimo progetto

o programma di lavoro, rendendolo oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore.

Collaborazione a progetto: forma del contratto

Il **contratto di lavoro a progetto** deve essere stipulato in **forma scritta**. È necessario che contenga, ai fini della prova, i seguenti elementi.

- L'indicazione della **durata**, determinata o determinabile non del contratto stesso, ma della prestazione di lavoro.
- L'indicazione del **progetto** o **programma** di lavoro, o **fasi di esso**, individuata nel suo contributo caratterizzante, che viene dedotto in contratto.
- Il **corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione**, nonché i tempi e le modalità di **pagamento** e la disciplina dei **rimborsi spese**. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni (prescrizione non vincolante).
- Le **forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente** sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa (che non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nell'esecuzione del lavoro).
- Le **eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza** del collaboratore a progetto.

Tutele per il collaboratore

La legge prevede determinate tutele del collaboratore con particolare riferimento alle situazioni di **gravidanza, malattia ed infortunio**, stabilendo che detti eventi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che deve rimanere **sospeso senza il pagamento** del corrispettivo.

Nel caso della gravidanza, è prevista la proroga della durata del rapporto per un periodo di centottanta giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

Per quanto riguarda la **malattia o l'infortunio** la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita nel contratto, o superiore a 30 gg. per i contratti di durata determinabile.

FISCO PRATICO magazine

Luglio-Agosto 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Contributi INPS 2005: artigiani e commercianti

Premessa

L'importo dovuto per contributi previdenziali relativi alla Gestione Artigiani e Commercianti viene calcolato sulla base del reddito d'impresa denunciato ai fini Irpef .

Una parte viene quantificata **in misura fissa** su un reddito minimale prestabilito, mentre l'altra viene calcolata **in misura percentuale** sul reddito.

Contributo in misura fissa

Il reddito minimale è fissato **per il 2005** in Euro **13.133**.

Se il reddito d'impresa dichiarato risulta **inferiore**, è comunque dovuto il contributo fisso da versare in **quattro rate** attraverso il modella F24, inviate **direttamente dall'INPS**, alle seguenti scadenze:

- 1.a rata: **16 maggio** 2005;
- 2.a rata: **16 agosto** 2005 (prorogata al 22 agosto 2005);
- 3.a rata: **16 novembre** 2005;
- 4.a rata: **16 febbraio** 2006.

Contributo in misura percentuale

Sulla parte di reddito che eccede il minimale vengono applicate le percentuali indicate nel seguente prospetto.

Contributi Inps: aliquote

Scaglioni di reddito	Aliquote Artigiani		Aliquote Commercianti	
	Con età > 21 anni	Con età < 21 anni	Con età > 21 anni	Con età < 21 anni
Da Euro 13.133 a Euro 38.641	17,20%	14,20%	17,59%	14,59%
Oltre Euro 38.641 fino a Euro 64.402 (fino a Euro 84.049 per iscritti dal 1.1.96)	18,20%	15,20%	18,59%	15,59%

Il **versamento** del contributo percentuale eccedente il minimale viene effettuato con il modello F24 in **due rate uguali** alle scadenze previste per il pagamento dell'Irpef:

- 1.a rata: **20 giugno** 2006, ovvero il 20 luglio con maggiorazione del 0,40%;
- 2.a rata: **30 novembre** 2006.